

Webinar 23 ottobre 2024

e-CMR: una realtà anche per l'Italia

Domande & Risposte

(sono presenti solo le risposte a cui non è stato possibile rispondere durante il webinar)

1. Come si configura l'emissione della lettera di vettura elettronica e-CMR?

L'emissione dell'e-CMR dipende dagli accordi tra le parti. Può essere prodotta sia dal mittente sia dal vettore.

2. Quale soggetto tra il mittente e il vettore "inizia" la compilazione dell'e-CMR? La modalità cambia se la spedizione è EXW o DDP?

La compilazione non differisce rispetto alla CMR cartacea, e quindi può essere compilata dal mittente (azienda cedente) oppure dal vettore, a seconda degli accordi presi tra le parti. Naturalmente dipende anche dalla modalità di consegna, se cioè il vettore è ingaggiato dal cedente (DDP) oppure dal cessionario (EXW). Nel primo caso, infatti, è probabile che la CMR sia redatta dal vettore, dato che vi è un contratto tra vettore e cedente, nel secondo caso dall'azienda cedente, dato che il vettore è ingaggiato dall'acquirente.

3. La conservazione digitale sostituisce quella cartacea?

Sì. Tuttavia, se la CMR è stata redatta su carta, è consigliabile mantenere l'originale cartaceo per la presenza di firme autografe.

L'e-CMR, che nasce digitale e include firme elettroniche, deve essere conservata digitalmente.

4. Per quanto tempo devono essere conservate le lettere di vettura CMR cartacee?

Le lettere di vettura cartacee devono essere conservate per dieci anni.



5. La lettera di vettura elettronica e-CMR apporta benefici economici per l'azienda o ha solo effetti positivi sul controllo dei beni viaggianti?

Sicuramente l'e-CMR ha un beneficio molto rilevante per l'azienda: ha un beneficio sia per il mittente, sia per il vettore, sia per il destinatario. È molto più significativo il beneficio per gli attori coinvolti nel processo che non quello per i controllori.

6. Si sta costruendo una piattaforma obbligatoria per provare l'avvenuto trasporto delle merci oggetto di cessioni intra UE o è solo un'opportunità?

Se ci riferiamo all'eFTI (regolamento EU 2020/1056), l'Italia avrà una piattaforma eFTI a cui si collegheranno gli operatori economici coinvolti nel trasporto delle merci nel caso questi operatori decidessero di utilizzare documenti elettronici (per esempio l'e-CMR). Questa piattaforma comunicherà attraverso l'eFTI gateway con gli eFTI gateway degli altri paesi EU nel caso di controlli dell'e-CMR.

Le aziende non sono obbligate a produrre documenti in formato elettronico ma se decidono di produrli la PA, inclusi gli enti deputati ai controlli, è obbligata ad accettarli (Regolamento EU 2020/1056): l'eFTI definirà, tra le altre cose, le regole secondo le quali questi documenti dovranno essere prodotti in modo che la PA possa accettarli.

7. Esistono piattaforme digitali per lo scambio di e-CMR? Devono essere accreditate?

Ogni e-CMR è associata ad un trasporto mittente-destinatario (come per la CMR): nel caso della e-CMR le informazioni da controllare e validare con la firma (del mittente, del vettore e del destinatario) saranno visualizzate o accedendo all'applicazione e-CMR via web o device mobile (mentre nel caso della CMR sono su carta).

Non c'è quindi uno scambio di e-CMR ma è la stessa e-CMR che viene compilata e firmata dal mittente (simile alla copia 1 della CRM), integrata, controllata (aggiungendo eventuali note) e firmata dal vettore (simile alla copia 2 della CRM), controllata (aggiungendo eventuali note) e firmata dal destinatario (simile alla copia 3 della CRM).

Occorre però ricordare, che per un dato trasporto internazionale su gomma, mittente, vettore e destinatario devono utilizzare la stessa soluzione e-CMR di un dato fornitore X (scelto per esempio dal mittente).

Quindi se per esempio lo stesso vettore deve poi realizzare un trasporto internazionale per un diverso mittente e destinatario potrebbe trovarsi a dover utilizzare la soluzione e-CMR del fornitore Y (scelta dal mittente) perché le soluzioni e-CMR sul mercato non sono interoperabili.

Non è richiesto alcun accreditamento presso un ente certificatore della soluzione e-CMR proposta da un fornitore.

8. Gli autisti devono utilizzare un tablet?

Se l'autista deve disporre di un tablet o di un altro dispositivo, auspicabilmente mobile, dipende dalla modalità di firma scelta. In ogni caso, è consigliabile disporre di un dispositivo (device) riconducibile all'autista.

9. Nel caso di trasporto di container provenienti da o destinati a paesi non aderenti alla convenzione adottata in Italia sull'e-CMR, cosa cambia a livello normativo?

In realtà per l'utilizzo dell'e-CMR è sufficiente che almeno uno tra il Paese di provenienza della merce o il Paese di consegna della merce abbia sottoscritto il protocollo addizionale (con però la premessa che si sia convenuto di regolamentare tale trasporto secondo la Convenzione CMR (Convention des Marchandises par Route – Ginevra il 19 maggio 1956).

In ogni caso la scelta tra CRM o e-CMR, che si applicato ad un trasporto internazionale su gomma, spetta alle parti del contratto di trasporto.



10. Il trasportatore deve chiedere l'autorizzazione al committente per utilizzare l'e-CMR?

Le tre parti coinvolte nel trasporto, mittente, trasportatore, destinatario, devono essere d'accordo sull'utilizzo della lettera di vettura elettronica e-CMR. Sebbene non codificato, il committente del trasporto dovrebbe avere la leadership per la scelta tra CMR o e-CMR.

11. Come si gestisce l'e-CMR in caso di passaggio "di mano" della spedizione tra più operatori di trasporto?

Se c'è rottura di carico si deve compilare un nuovo e-CMR (come nel caso delle CMR cartacee). In caso contrario, si parla di subvezione, ed è normata dal codice civile.

12. Operativamente, come avviene la comunicazione e lo scambio dati per l'emissione dell'e-CMR?

La compilazione avviene direttamente sull'applicazione via web o app del fornitore della soluzione e-CMR: il mittente inserisce i dati (anche quelli relativi al vettore), o viceversa, e poi il mittente appone la firma.

13. In fase di controllo la presentazione di una lettera di vettura elettronica (e-CMR) sul tablet/smartphone dell'autista potrebbe avere sanzioni?

Assolutamente no nel caso in cui l'e-CMR sia correttamente compilata, ovvero contenga tutte le informazioni previste nella CMR.

Alcune delle risposte fornite in questo documento sono strettamente legate all'evoluzione del panorama normativo, tecnologico e operativo relativo all'e-CMR. Questo settore è in costante sviluppo sia a livello nazionale che internazionale. Pertanto, alcune risposte potrebbero essere soggette a modifiche o aggiornamenti futuri in base ai progressi e alle modifiche legislative o tecniche che si verificheranno.